



COMUNE DI CASATENOVO

ARCHIVIO

CATEGORIA XI CLASSE 4 FASCICOLO 2

Istituzione di Tre Fiere di se-
stieme e mesi dette rispettiva-
mente di S. Giorio, di S. Gennaro,
di S. Martino.

CARTELLA N. 95

ANNO 1911-12

N. 675

P. Comitato delle Fiere
Roma

Il Consiglio comunale di Catanzaro (Cino),
con Dura delibera del 18 maggio 1911, ha determinato l'istituzione di tre feste annuali
prescrivendo le date al 1^o lunedì d'aprile, al
2^o lunedì d'agosto e pure al 2^o lunedì d'
novembre.

Sottoporta tale Delibera alla ~~approvazione~~
approvazione della P. Prefettura, questa, ~~ma~~
~~dureva~~
con decreto ~~suo~~ 80 ottobre 1911, n. 6388, 4, div. 3^a diriva,
dice: "È permessa l'istituzione delle feste di cui sopra, fin a
titolo di registrazione della Delibera 18-5-1911 del Consiglio Com.
di Catanzaro, con la quale si intitolleranno le feste Natale, pura paga,
fin la tassa di L. 75, giusta la tabella annuale della legge 17
maggio 1866, n. 2923 - >

È per lo meno dunque che la P. Prefettura
abbra creduto di dover ~~accordare~~ ~~impostare~~ la legge della tassa
~~accordare~~ ~~comparire~~ ~~la legge della tassa~~
donna dalla Delibera consigliare ~~accordare~~ ~~comparire~~

~~ma esseramente~~ ~~accordare~~ ~~comparire~~ ~~la legge della tassa~~
alla legge regionale della quale
~~accordare~~ ~~comparire~~ ~~la legge della tassa~~ non erano stati apposta
app. i, per cui hanno oscurato dovera pervenire,
e' pervenuti infatti, al giorno.

^{In giacenza}
Partenendo ~~Kempskij~~ ed invitando al voto di
tale Comune, il quale Presidente del Consiglio di Brux-
elles fuori scita il pagamento della tassa, in
base appunto alla legge dogana prefettiva, al-
lontanando l'importo in £ 84,00 per effetto degli
ammorti $\frac{1}{10}$ e dell'addizionale $\frac{1}{100}$.

Non valsero ragioni a far morire efficace
legge dogana; per cui il Comune dovette sottostare
al pagamento della tassa di £ 84,00, col proposito ben
naturale di ~~una~~ richiamare alla superiora Intendenza
per avere il rimborso della quota indistamente
peruita dal Gipos.

~~Il sentenza del Consiglio d'appello non ha avuto~~
~~la stessa grande influenza~~
Se non che era preparata al comune una deci-
sione che mise una viva sorpresa. Con decisione
10 aprile 1912, notificata al 14 dello, la H. Procur-
atoria di Ferrara respinse l'argomento volta
mo con una motivazione che pur troppo
mai come segue: 1° La disposizione dell'art. 2 della
~~legge 17 maggio 1866~~ va intesa in relazione alla
~~tabella ammesso;~~ 2° Le date delle feste istituite
nel comune di Cesenatico ~~non~~ corrispondono
monete per dirne.

Corretto a portare la questione ^{decreto} a voto lo si

ritato, il quale forse osserva anzi tutto come il pri-
mo argomento intendendo possa ritornarfi fa-
cilemente a soggetto della propria tesi; in qua-
sto che, se ~~non~~ ~~non~~ ~~non~~ essete fra le leggi
la tabella che vi fa seguito, quest'ultima
deve subordinarsi nella mia approvazione
alla legge, e non può più accadere, e con-
tinua sugli grandi ingiurii di principi costi-
tuzionali e ai preuvi dell'assentenza legale.
Dunque, ha fatto per essere usata, come uni-
ca la deliberazione che mi ha dato uno.

Buu -

L'approssimativa delle Date ~~- date non con-~~
verso che mi necessita per l'arrivo della
posta - sono state nel concert cassa. Osservate
per altro; che, benché le feste ~~non~~ ~~non~~ ~~non~~ di cui
trattasi portino la denominazione comune
nati di tre Santi (S. Giorgio, San Pietro, San Martino),
pare essere non cedono nel preciso giorno
dedicato a tal-Santo (21 aprile, 17 agosto, 11 novembre), d.t.
Bene sono stabiliti invariabilmente in
giorno d' lunedì. Secondo la tesi sostenu-
ta dalla R. Giurisdizione, la tassa da che
essere impresa sul solo fatto che si veda
di 52 lunedì dell'anno si sono tutte

Per non d'essere — Espuso sottoscritto a fine d'agosto
essa ed ora d'oggi che per tre lunedì si
debbia pagare il popolo della Terra che sarebbe
dovuta per tutti i ~~lunedì~~ ~~quanti~~ il lunedì?
~~E lo più straordinario è che tale possa essere stata~~
~~la intenzione del legislatore~~ ~~Assolutamente no.~~
~~Sarebbe assurdo sarebbe un estremo di appiattimento~~
me immaginale di assurd, quale non può esser
intantum essere ~~sotto stato~~ nella mente del
legislatore. Orv'è che il giugno delle Attività
Pendente è manifestamente erroneo, in quanto
lo si appoggia prevalentemente sulla tabella ~~che~~
~~è allegata alle leggi anziché alla legge~~ ~~di~~
et in quanto dicono se il nostro periodo esiste
fra le date delle singole fere. Il quale nostro
periodo poi può essere sarà ~~anche~~ anche ottenendo
~~alcuni posti e accaduti~~ ~~che~~ ~~per~~ un periodo eccedente il ciclo annuale; ~~cosicché non~~
~~può ragionarsi la~~ ~~ostacolo~~ ~~che~~ ~~tal~~ ~~periodo~~
~~possa~~ ~~essere~~ ~~accaduto~~ ~~e~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~possa~~ ~~essere~~
~~accaduto~~ ~~e~~ ~~se~~ ~~non~~ ~~possa~~ ~~essere~~ ~~accaduto~~ ~~e~~ ~~se~~ ~~non~~ ~~possa~~ ~~essere~~
minuti giorni della settimana o del mese, nulla
taylor che diano egualmente periodi ~~per~~ qui
~~accaduto~~ ~~giorni~~ dell'anno che sono, come nel caso
in questione, esattamente prestabiliti e correnti.
Pur pertanto a cor. R. il ministero d'informare
l'impiagnato liquidazione, nel senso che la tassa dovuta
sulla cesta di beni con cui venga determinata
in £ 28, composta da uno a l'annuale, non senza
ordinare il versamento di somma di £ 56 ~~per~~
~~da~~ ~~quelle~~ ~~di £ 84 pagate come alla qui allegata bolletta.~~

Per questa forma e con profonda osservanza
Fasano, 12 giugno 1912 Mondadori

~~versamento~~ ~~versamento~~

Amministrazione delle Tasse sugli assari

Ufficio del Registro

Brivio

di

Stato del decressi del Comune

di

15 Feb.

*Zona istituzionale
Li fuor
TRIMESTRE 10
N.
Rivista dal
comune d.
Tavola generale Casella N.
Cattina N.
fatto suono*

AVVISO

PER PRESENTAZIONE DI DENUNZIA

Il sottoscritto Ricevitore invita il Signor

Sindaco

dimorante in

Castrovilli

a presentare entro il termine di dieci giorni la denuncia

*copia della deliberazione
con riguardo alla quale
furono istituite le fiere
e copia del Decreto Per
febbraio l'approvazione*

In caso di ritardo sarà proceduto a termini di legge.

Addi



191

IL RICEVITORE

Pire

N. B. — Il presente Avviso dovrà essere riportato all'Ufficio quando si presenterà la denuncia.

A. 519

9-3-912

Parts, documents

missed -

13 s. d.





Brivio, li 12 - IV. 1912

UFFICIO DEL REGISTRO

D I

BRIVIO

Elenco delle Carte che si trasmettono

N. 131

all' ILL^{MO} SIG. SINDACO

RISPOSTA ALLA NOTA

del *N.*
Dip. *Sez.*

SECRETIVE & EERST

IL RICEVITORE

112

N. 131 di Protocollo

Ufficio del

di

RegistroBrivio

NOTIFICAZIONE DI DECISIONE

sopra ricorso per (1) restituzione di Kassa di consorziaturo.

Il sottoscritto Ricevitore del Registro di Briviopartecipa al Sig. Sindacoresidente del Comune di Cavallercioche l'Intendenza di Finanza di Como con decisione in
data 10 Aprile 1912 ha respinto il ricorso
riguardante (5) restituzione di Kassa sulla istituzione
di fibre

disponendo quanto segue:

Vegasi unito estratto delle decisioniBrivio

addr 12 Aprile 1912

IL (2) R. RicevitoreAfissa

(1) Tassa o provento cui si riferisce il ricorso.

(2) Qualifica del Capo dell'Ufficio che promuove la notificazione.

(3) L'Intendenza di Finanza di _____ oppure il Ministero delle Finanze.

(4) Accolto o respinto, in tutto od in parte.

(5) Oggetto del ricorso.

**Estratto del Regolamento 22 Maggio 1910, n. 316
sulla procedura dei ricorsi in sede amministrativa**

Art. 6. — Contro le decisioni dell'Intendenza è ammesso il ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso o dal ricevimento della lettera che dà notizia all'interessato della decisione presa dall'Intendenza.

Entro lo stesso termine può l'interessato produrre nuovo ricorso alla stessa Intendenza quando impugni la decisione per errore di fatto o di calcolo, e nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine di novanta giorni dalla data della recuperazione.

Art. 7.

La decisione del Ministero delle Finanze è definitiva. Può però l'interessato presentare, entro novanta giorni, nuovo ricorso allo stesso Ministero, quando impugni la decisione per errore di fatto o di calcolo; e nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di novanta giorni dalla data della recuperazione.

L'anno mille novecento dodici
addì 14 del mese di aprile in Casatenovo
Io sottoscritto (1) Perego Antonio messo com.
ho notificato il secondo originale del presente avviso al Sig. Sindaco
di Casatenovo
consegnandola (2) al segretario S. Cav. Giac.
Giuseppe Tripi
che ha (3) firmato qui in calce

Firma del consegnatario dell'avviso.

Giuseppe Tripi

IL (1) Messo Comunale
Perego Antonio

(1) Serviente o messo del Comune di oppure, Commesso addetto all'Ufficio del di

(2) Al medesimo oppure al Sig. persona di famiglia o addetto alla casa o al servizio del medesimo.

(3) Firmato qui in calce, oppure dichiarato di non volere o di non sapere firmare.

A. 700

13 Sept 1912

Presento la notifica e
restituzione di simile
relazione -

9-9-

J. W. Vining

Quattro della decisione Presidenziale
10. aprile 1912 N° 7596 relativa
al rincaro del formule e statuto
per determinare chi tassa sulla istituzione
e fissare i fatti;

In merito si osserva:

1) « Limitatamente la disposizione dell'art^o 2
della legge 17-5-1866 n° 2933 che sottopone
alla tassa a titolo di registrazione le
deliberazioni consigliari per istituzione di
fiere o mercati va intesa in relazione alla
tabella annexa, la quale determina l'ammontare
della tassa per ciascuna fiera o mercato
e non per ciascuna deliberazione consigliare.

2) Le fiere ed i mercati sono avvenimenti
che si riunivano a riconosciute periodiche solo
in quanto essi si ripetono in uno stesso giorno
dei periodi in cui è dinsio il tempo: settimana
mese od anno; è indubbiamente unico il
mercato che si tiene il 1° lunedì di ogni
settimana ed il primo lunedì di ogni mese
come invece che sarebbero i mercati agli
effetti della legge, se essi avvenissero, per esempio
il lunedì, ed il venerdì di ogni settimana
od il 1° ed il 15 di ogni mese. La fiera, invece,
è di ordinario un avvenimento annuale
che si ripete cioè in un determinato giorno
di ciascun anno. Per conseguenza se vengono
istituite in uno stesso anno più fiere che
non si succedono ad un'quale distanza di
tempo, in uno stesso giorno dei minori periodi

in cui i diritti l'anno (mesi o settimane) ma ad epoche solitamente non e quidistanti; non potra' poi dirsi che si tratta dei avvenimenti unico ripetibile a ricorrere periodiche, ma di tre eventi che corrispondono a tre diritti, epoche dell'anno, con' e appunto nel caso che si vanno.

Per queste considerazioni non puo' accogliersi il radicale del Comune.

per copia conforme



Il Ricevitore

fis

Provincia di Como



Circondario di Lecco

COMUNE DI CASATENOVO

N 975 di Protocollo

Ufficio

Risposta al foglio
del 12 aprile p.p. N. 131

Div. Sez.

ELENCO delle Carte che si trasmettono all'M. my hon
Avvocato del Registro di Brivio

NUMERO d'ordine	DESCRIZIONE DELLE CARTE delle Carte	Annotazioni
1 1	Reclamo al Comitato delle Finanze contro la tassa percepita da questo registro presso sulla dichiarazione di un d. Giovanni Longini in data trenta an- no 18-5-912 ed istituzione di una medante tasse.	Per doce storni della
2 1	Bolleto n. 545 comprorante profeta - st pagamento di detta tasse	Ricevuto fir

Dall' Ufficio Municipale, li 12 gennaio





Municipio
Casatenovo



N. 368 di Protocollo

Ufficio del

di **Brivio**

NOTIFICAZIONE DI DECISIONE

sopra ricorso per (1) Tassa sulle fere e mercatiIl sottoscritto (2) Ricevitore del Registro di
partecipa al Sig. Sindacoresidente nel Comune di Casatenovo.che (3) il Ministero delle Finanze con decisione in
data 19 ottobre 1912 (4) ha respinto il ricorso
riguardante (5) restituzione di tassa sulle fere
e mercati

disponendo quanto segue:

Vigessi l'unto estratto della decisione.addì 5 Novembre 1912IL **Ricevitore**fisca

(1) Tassa o provento cui si riferisce il ricorso.

(2) Qualifica del Capo dell'Ufficio che promuove la notificazione.

(3) L'Intendenza di Finanza di _____ oppure il Ministero delle Finanze.

(4) Accolto o respinto, in tutto od in parte.

(5) Oggetto del ricorso.

**Estratto del Regolamento 22 Maggio 1910, n. 316
sulla procedura dei ricorsi in sede amministrativa**

Art. 6. — Contro le decisioni dell'Intendenza è ammesso il ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso o dal ricevimento della lettera che dà notizia all'interessato della decisione presa dall'Intendenza.

Entro lo stesso termine può l'interessato produrre nuovo ricorso alla stessa Intendenza quando impugni la decisione per errore di fatto o di calcolo, e nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine di novanta giorni dalla data della recuperazione.

Art. 7.

La decisione del Ministero delle Finanze è definitiva. Può però l'interessato presentare, entro novanta giorni, nuovo ricorso allo stesso Ministero, quando impugni la decisione per errore di fatto o di calcolo; e nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di novanta giorni dalla data della recuperazione.

L'anno mille novecento _____

addì _____ *del mese di* _____ *in* _____

Io sottoscritto (1) _____

ho notificato il secondo originale del presente avviso al Sig. _____

consegnandola (2) _____

che ha (3) _____

Firma del consegnatario dell'avviso.

IL (1) _____

(1) Serviente o messo del Comune di _____ oppure, Commesso addetto all'Ufficio del _____ di _____

(2) Al medesimo oppure al Sig. _____ persona di famiglia o addetto alla casa o al servizio del medesimo.

(3) Firmato qui in calce, oppure dichiarato di non volere o di non sapere firmare.

L'articolo 2 della legge 17
Maggio 1866 n° 9933 ha stabilito
che per l'istituzione di una fiera
o di un mercato e per loro cambiamen-
to in modo plenamente deve essere
pagata, a titolo di registrazione della
deliberazione Del Consiglio Comunale,
una tassa a favore dello Stato secondo
la tabella unita alla legge stessa.

Questa tassa è unica, tanto se
la deliberazione istituisce una fiera
o mercato per una sola volta quanto
se la istituisce a ricorrenze periodiche
e per un tempo indeterminato.

Nel caso in esame le ferme
create dal comune di Casalnuovo sono
tre e precisamente: la fiera di San
Giorgio stabilita per ogni 4° lunedì di
Aprile; quella di S. Gavino fissata
per ogni 2° lunedì di Agosto, e la
terza di S. Martino da tenersi in ogni
9° lunedì di novembre, tutte con carat-
turi plenamente e con ricorrenza

periodica in tre diverse epoche dello
stesso anno.

Che come assicura il comune ricon-
nente, esiste antinomia fra la legge
e la tabella che vi fa seguito e che
forma un tutto con la medesima, giac-
ché la disjione

« Per l'istituzione di una fiera eccell-
entata in Singolare Dell'articolo 2 della
legge 17 Maggio 1866, n° 2933, c'è in
corrispondenza con quella « Per accaduna
fiera o mercato nuovo », adoperata
dalla tabella, e quindi è lecito ritenere
con sicurezza che debbano con una sola deli-
berazione del Consiglio comunale vengano
istituite più fiere o mercati, per ognuna
di esse di rendere exigibile la tassa nella
misura stabilita dalla suospetta tabel-
la.

Si conferma pertanto l'impagnata
decisione intendimentale 10 Aprile 1912.



INTENDENZA DI FINANZA
di
COMO

Lecco, li 191

Conservatoria delle Ipoteche

di

LECCO

o

N.

Cavallino f. Cav. Vincenzo

Comp. Serie Fasc.

Leygo ora il d' u. scritto

RISPOSTA ALLA NOTA
del N.

del 1^o, rimisomi da

Sez.

Mouys - Non mi è
permessa la precedente

lettera del 20. XII. '91

x

al fattori quanto risponde
correntemente la

Allegati N.

P. M. 19. maggio 1904

N. 53224. (comunica

Ubertassi. legge sulle

C. G. p. 206) : II

" ha tam acciuntato

" di 1/10 = e' unica, tutto

(1) non pubblicate nel
bollettino ufficiale

" Se la dilazione comincia
 " stabilisce una fissa e un mento
 " per una sola volta. Questo se
 " l'istituisce a vicende periodiche
 " in un modo permanente "

Di fronte a tale decisione che
 ripetuta la vecchia mela legge, non
 si ha diritto sul buon diritto di
 credito (caso alla restituzione dei
 $\Delta 16.00 =$

caso nuovo	L	21.00
1/10 (caso vecchio)		2.50
		= 50
out.		mm
		28.00
Ricavo		<u>84.00</u>
		<u> </u>
A restitu.	L	56.00
		<u> </u>

La differenza fra la tassa accolta ed
 il tassa questa presata dalla
 A Supatra (L 7.50) è da
 ricorrere nel maggior ammont del decimo
 (L 7.50)

Dolente nel Controtempo
che non mi permire di rispondere
perciò al dì ho spedito,
le salutari che sono sempre
stato le patro' essere in
accordi con te -
= Ora qui alla fine

Non aveva bisogno di

di aff. tali

Stanno facendo un bel lavoro -
= egli accenna alla costruzione
del nuovo orto del Comune
e faccio questo -

Lucca 19. 2. 912

Le cose vengono a portare qui
di per sé soli; vedrai spesso
quest'annovolto ancora più
grado tempo (entro più al quale)

H. H. H.

P.º Intendenza di Finanza
Lombardia

Con deliberazione 18 maggio 1911 questa
consiglio comunale stabilisce di istituire tre
fiere di bestiame e merci da tenersi annual-
mente al quarto lunedì d'aprile, al secun-
do lunedì di Agosto e al secondo lunedì di Novem-
bre; e l'Uff. S. Prefetto di Lucca, con sua
Decretto 30 Ottobre D. a. n. 6388.4 Div. 3a, permetterà
tale istituzione.

Il S. P. Ricavatore del registro di Brivio imposta
conseguentemente il canone al pagamento della
tassa di scommesse governativa sul Decretto preci-
sato nella somma di lire ottantaquattro, pari
a che sopra; quella portata dalla legge 17 maggio 1866,
sostenendo che quest'ultima deve appunto es-
sere pagata altrattante volte quanto sono le
fiere istituite, sia pure con una sola delibe-
razione.

In omaggio al canone fiscale del Salvo
et repete, il canone ha pagato la tassa
come sopra richiesta, siccome appare
dalla qui allegata bolla.

Ma non esiste il ricorrente a disperder

a codetta R^a Intendenza il proprio reca-
mo, onde ottenere il rimprovero della som-
ma indebitamente versata.

La tassa colpisce la deliberazione e non
già il Decreto; e poiché la legge tasse affa-
litamente riguardo al numero delle fiere
che fanno effere stabilita con una sola
deliberazione, la tassa deve sempre es-
sere unica. "Ubi lex non distinguit, nec nos do-
minuscere debemus." — La tesi del sig. Ricordatore
di Brivio (confondata, per altro, dallo stesso De-
creto prefettizio, in cui la tassa è liquidata
certo incompetentemente, affatto errone-
amente — in misura triplicata di quella
donda) parterebbe all'assurdo di imposta una
tassa inquantadue volte superiore a quella
dalla legge salita, quando trattasi di
mercato settimanale. E s'ha di-
feggiò ancora; per quale ragione ci si
fermerebbe al numero annuale, anziché
moltiplicare la tassa per tutte le fiere
che saranno per riconosciute nel corso... dei
secoli?!

Per togliere ogni dubbio sulla facile questione
ne scrarà la R. C. M. 19 maggio 1904, N. 53224.

(Consento Ubertazzi - Legge sulle Cam. di Com. pag. 200) Del tenore seguente: « La tassa - accrescita d. $\frac{1}{10}$ - è unica, tanto se la deliberazione consigliare stabilisse una fiera ad un mercato per una sola volta, quanto se l'istituzione avvenisse per più che in modo permanente. »

Di fronte a sole decisione, si rispettia la legge ~~legis~~ il Sottosegretario non dubita verrà riformata la liquidazione della tassa come segue.

Tassa unica	£ 25,-
Aumento $\frac{1}{10}$	" -2,50
St. $\frac{2}{10}$	" 50
Tassa dovuta	£ 28,00

e verrà quindi rimborsata al ~~comune~~ come somma, come se ne fa esposta e formale richiesta, la somma pagata in - - - " 56,00 indebitamente varidata sulla

versata balletta d. £ 84,00

In questa fiducia attesa il soppresso con obbligo

Castenedolo, 23 febbraio 1912

D.S. Sindaco; J. F. Bonomi -
Per copia ad uso d'ufficio

Giurato segretario



COMUNE DI CASATENOVO

ESTRATTO

del verbale di per una convocazione del Consiglio Comunale
nella ordinaria sessione tenutasi nel giorno 18 Maggio 1911
partecipata alla R. Sotto-Prefettura di Lecco con nota

Seduta pubblica

Presidenza

Fumagalli Antonio, Sindaco

CONSIGLIERI PRESENTI

1. Borghini Francesco	9. Manzini Batt. Antonia
2. Castellaro Conte Alessandro	10. Preti Giuseppe
3. Confalonieri Paolo	11. Sironi Giovanni
4. Ceratti Ottavio	12. Somani Conte Cesare
5. Fumagalli Antonio, sind.	13. Stucchi Enrico Augusto
6. " Carlo	14. Vigano Francesco
7. Greppi Nob. Eugenio, Carlo Enzo	
8. " Nob. Garenza	

CONSIGLIERI ASSENTI

Ciuffi A. G.

OGGETTO N. 16

6
Istituzione di tre Fiere di bestiami e merci

DELIBERAZIONE

Venuta lettura di una relazione con
la quale la Giunta, premesso un census di nostra
provincia recente e sommísimo risparmio dei tributi
locali che, se è stato rapportato con ragionevole ague-
scenza dalla popolazione, ha pure indotto ad ammetti
in questa i concorsi ed i postulati riguardanti quei
nuovi provvedimenti che possono portare incremento
al commercio e al progresso, propone la istituzione di
prefere di bestiame e mesi da teneri annualmente
nella guida più opportuna.

Il Presidente illustra la relazione, stando l'esempio
di altri Comuni e avviammo a fatti e circostanze
in appoggio alla proposta.

Aperto il dibattito, tutti gli interventi esprimono
il loro parere in favore della proposta istituzionale; sollecita-
zione, e specialmente gli On. Carlo Lm. Greppi e Castellano,
esprimono qualche preoccupazione sulla conseguenza
dello spostamento del bestiame nella via e piazze
pubbliche in rapporto all'igiene, alla nettezza, ecc.;
il dott. Presidente risponde assicurando che saranno
date le disposizioni opportune a che i famili ciumenti
non abbiano a soffrirne, o quant meno, danni hi-
mitati alle minime ed inestabili proporzioni.

Dopo di che vennero in votazione per elargita
e sentita di seguito

Concluse;

" Il consiglio comunale di Camerino, nell'istante d'fare
incremento al commercio locale e d'assentare una-
logo favorisca della popolazione;

" Voluta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, nonché l'art. 126
della legge com. e prov. vigente;

" Notata la richiesta della propria Giunta e sulla conforme
proposta della medesima,

" Delibera:

" 1° Sono istituite nel comune di Camerino tre fere
di bestiami e merci da tenere annualmente sotto
le denominazioni e alle date seguenti:

a) Fiera di S. Giorgio, al quarto lunedì di agosto;

b) Fiera di S. Pietro, al secondo lunedì di agosto;

c) Fiera di S. Martino, al secondo lunedì di novembre;

" 2° La Giunta Municipale è autorizzata a desti-
nare gli spazi pubblici da occuparsi per servizi
e per lo svolgimento di tali fere, ed debito riguardo
a tutte le altre cose riguardanti il transito,
l'igiene, la polizia, ecc.;

" 3° È pure autorizzato il pagamento della
fiera e delle spese inserite all'istruttoria
di cui sopra, mediante mandato sul fondo
stampsato per le spese imprese all'art. 53^o del
statuto in corso."

In base al risultato della votazione il Presi-
dente proclama che il mestiere concorso è
stato adottato a pieni voti.

J

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Firmato:

A. Lunagalli

IL MEMBRO ANZIANO

Firmato:

V. Giusto Francesco

IL SEGRETARIO

Firmato:

G. Vivenzio

Per estratto conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

G. Vivenzio

*Visto -
P. Sindaco
Bordoni*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE.

Il sottoscritto Segretario dichiara che fu eseguita la pubblicazione del suddetto Verbale
addi *21 Maggio* 1911, giorno festivo, a termini dell'art. 123 della Legge Comunale
e Provinciale vigente, e che non furono presentate opposizioni.

IL SEGRETARIO

G. Vivenzio

N.

Lecco, addi,

1911

Visto

Il Sotto-Prefetto

INTENDENZA di _____

UFFICIO del Registro
di BRIVIO

N. _____ del Registro di corrispondenza

A.101
Con verb. registrat. A. 17 in data
13-1-912 trasmetto lo som-
mario entro richiesta, e soffingo:
"Perché a credere che le leggi
degli Stati si sia atta a con-
segnare a chiunque il ricorso
contro aver comborstata la parte
di somma che si tenga indietro,"

13/1/912

[Signature]

Amministrazione delle Tasse sugli affari

Addr. _____ 19 _____



Nello scopo di risparmiare per quanto è possi-
bile ai debitori verso le Finanze dello Stato le spese
di atti compulsivi, il Ricevitore sottoscritto prega
il Sig. Sindaco del Comune di [Signature]
a volersi compiacere di far recapitare i compiega-
ti n. 1 avvisi ai debitori cui sono diretti e
di restituire la presente munita di dichiarazione a
piedi dello Stato entro esteso, colla quale si certi-
fichi l'avvenuta rimessione.

Se alcuno dei debitori avesse trasferito altrove
il suo domicilio, il Sig. Sindaco è pregato di indi-
carne l'attuale dimora colla restituzione del relativo
avviso di pagamento.

Al Sig. SINDACO

di [Signature]

ANNOTAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco è pregato di indicare i motivi per cui gli avvisi sono restituiti all'Ufficio, ed in caso di cambio di domicilio, di farne conoscere l'attuale.

OSSERVAZIONI

7
una d 91. pecuniaria per essere
che stato indetto una
prima domenica

Il sottoscritto Sindaco del Comune di _____ certifica che gli avvisi designati nell'avanti estesa Tabella sono stati rimessi ai singoli destinatari, ad eccezione di quelli descritti sotto i numeri _____ che vengono restituiti al Ricevitore del Registro di _____ pei motivi indicati nella colonna 7 del presente.

Addi _____ 19 _____

IL SINDACO

(Sigillo del Comune)



ILL.^{MO} SIG. SINDACO

Como

Gatzenwoh





R. SOTTO-PREFETTURA

DI
LECCO

N. 4843

Risposta alla lettera del

၅၇

OGGETTO

Istituzione di fiera

ALLEGATI N.

*Sorprendete di trovarci avvedendo
che, a domine è sempre in
attesa del Deserto.*

17-11-11-

Griswold

Lecco, Ll 23 Januar 1911

In relazione alla
nota 3 corv. mese 7/12/83
prego la S.V. di fornire
nella un foglio di carta
da bollo da £ 1,22, per la
stessa del decreto relativo
alla istituzione delle due
fiere di bestiame e di
merci, di cui alla delibera
ra 18 maggio 1911 di
codesto Consiglio Comunale -

Signore

name -


Casatenovo

48 Sotto Prefetto


M. W. H.



Signor



Signore



Casatenovo

Provincia di Como



Circondario di Lecco

COMUNE DI CASATENOVO

N 1059 di Protocollo
a 1058) —
io

Risposta al N.
del *J*
Dir. *Sez.*

ELENCO delle Carte che si trasmettono al Mr. Signor Cardano
di V.A.

NUMERO d'ordine	delle Carte	DESCRIZIONE DELLE CARTE	ANNOTAZIONI
1		<p>1 Copia autentica della Sesta</p> <p>11 maggio p. p. di questa Carta</p> <p>figlio Giovanni per la missione</p> <p>d. tre prese d'lestiamici meriti</p> <p>Fonte copia e-mail auto</p>	<p>Per la pubblicazione</p> <p>mentre sarà legge</p> <p>11 maggio 1866 e</p> <p>con preghiera di re-</p> <p>stirare e far</p> <p># tempo la copia me,</p> <p>rima del tutto</p> <p>relazionale</p>

Dall' Ufficio Municipale, li 22 luglio 1921

IL SINDACO



R. SOTTO-PREFETTURA

DI

LECCO

N.

34771

Risposta alla lettera del

n.

OGGETTO

Istituzione di feste

ALLEGATI N.

Al Signor
Sindaco di
Casatenovo

Li 10 luglio 1917

Riunio alla
S.V. ha deliberazione
18 maggio u. S. relati-
va alla istituzione di
due fiere di bestiami e
merci, perché ne venga
curata l'affissione nei
modi di legge nei comu-
ni limitrofi di Monti-
cello, Cauria, e Lamagna
in provincia di Como;
Velate Milanese - Cam-
parada, Lesmo, Corre-
zzona e Besozza Brian-
za in provincia di Milano.

R. Sotto Prefetto
G. M. G.

A. 808

11-7-911

Import per l'approvvigionamento
nei Comuni inseriti -

12 d. d. 808

A. 1283

Approvvisi la pratica
invia le 8 copie appresso
nei Comuni costituenti
e decretando rieguaglio

3 settembre 1911


Giacomo Saccoccia

26/8
1911



Avr 3^a

CP 6318.4

Ar 1109

L Prefetto
della Provincia di Como

fammine con
cessioni Garan-
tite

Vista la deliberazione 18 marzo 1911
al Consiglio Comunale di Casalecchio, con
la quale si stabilisce di istituire tre fiere
di bestiame e merci da tenersi annual-
mente sotto la denominazione ed alle dia-
se sequenti:

- a) Fiera di S. Giorgio - al quarto lunedì d'aprile
- b) Fiera di S. Gaetano - al secondo lunedì d'agosto
- c) Fiera di S. Bartolomeo - al secondo lunedì di novembre

Visto che la suddetta deliberazione ven-
ne pubblicata senza opposizioni nei co-
muni limitrofi di Ronchiello, conbra, do-
magna in Provincia di Como, e Viale chi-
laverso, Camparada, Desio, Corezzano e
Besana Brianza in Provincia di Milazzo;

Vista la legge 17 maggio 1856 N.
2933:

Decreto:

È permessa l'istituzione delle fiere di cui
sopra ed a titolo di registrazione della
deliberazione 18-5-1911 del consiglio



Comunale di Casalecchio, con la quale si
intitoleranno le fiere stesse, sarà pagata la
tassa di lire 75-- giusta la bolla an-
nunziata alla legge 17 maggio 1866 n°
2935;

Como, 30 Ottobre 1911

Il Prefetto

J. M. G. S.

